

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Ricorso per motivi aggiunti

da valere anche come ricorso autonomo.

per i sig. ri **Vignoli Mirko (VGNMRK75D26D458S)**, **Cavallo Maria Caterina (CVLMCT62P44H501P)**, **Ciabattoni Patrizia (CBTPRZ60R42E058Z)**; **Mollica Patrizia (MLLPRZ72P46H70X)**; **Gissonna Lucia (GSNLCU73T46F784Z)**; **Isolani Monia (SLNMNO70H52Z133M)**; **Perruccio Maria Rosaria (PRRMRS62R49L484X)**; **Perruccio Tommaso (PRRTMS67B25L484B)**; **Saba Teresa (SBATRS71C47F138A)**; **Zuccarini Antonella (ZCCNNL69M45I348P)**, **Iotti Stefania (TTISFN65P70I633E)** tutti candidati al concorso per dirigenti scolastici, bandito con d.d.g. MIUR del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, nel presente giudizio dagli avv.ti prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli (C.F. CRLVCN47C28H501X – pec.: vincenzo.cerulliirelli@pec-avvocatiteramo.it – fax 06.8414997), Emilia Pulcini (PLCMLE74B42A269X, fax 06.8414997, pec. avvemilia.pulcini@pecavvocatifrosinone.it) e Luigi Guerrieri (c.f. GRRLGU77M27L103J – pec: luigi.guerrieri@pec-avvocatiteramo.it), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi di essi in Roma, via Dora 1, giusta deleghe in calce al presente atto

contro il Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca (da ora, MIUR), in persona del Ministro *p.t.*; **il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione** del medesimo Ministero, in persona del Direttore Generale *p.t.*; **l'Ufficio Regionale Scolastico della Regione Sardegna**, in persona del Direttore Generale *p.t.*;

e nei confronti dei sig.ri **Giordano MANCASTROPPA**, Daniela **MARANELLA**, Angelica **MARRONE**, candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per dirigenti scolastici

per l'annullamento e/o la riforma, in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti, pubblicati sul sito del MIUR: - avviso con il quale è stato comunicato l'elenco (e relativo allegato) dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per dirigenti scolastici, nella parte in cui non contiene i nominativi dei ricorrenti in epigrafe

indicati, pubblicato in data 27.3.2019 (D.D.G. n. 395 del 27/03/2019); - atti connessi, presupposti e consequenziali anche non conosciuti, ivi compresi per quanto occorr possa: - avviso MIUR in data 6.12.2018, relativo alla prova scritta per i candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari; - avviso MIUR (G. U. del 9.11.2018 n. 89) di convocazione alla prova scritta del 13.12.2018 dei candidati della Regione Sardegna; - avviso MIUR in data 30.10.2018, relativo al rinvio della prova scritta per i candidati della Regione Sardegna a causa dell'allerta meteo; - decreto dipartimentale MIUR in data 31.12.2018 n. 2080 con il quale la composizione della Commissione nominata con i decreti n. AOODPIT 1105 del 19/07/2018 e n. AOODPIT 1165 del 27/07/2018, è integrata con le sottocommissioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del decreto; - decreto direttoriale MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. 23.11.2017 n. 1259 (G.U. 24.11.2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante bando *“corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*.

Fatto

1. Il bando del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Con decreto dirigenziale MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. 23.11.2017 n. 1259 (G.U. 24.11.2017, n. 90) è stato indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di n. 2.416 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (**doc.1**), organizzato su base regionale (art. 2 bando).

All'art. 3 del bando sono stabiliti i requisiti generali di ammissione dei candidati (contratto a tempo indeterminato, diploma di laurea o titolo equivalente, prestazione del servizio per almeno cinque anni, *etc.*) e al successivo art. 4 sono stabiliti termini e modalità telematica per la presentazione della domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 5 del bando, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore generale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del Decreto MIUR 3.8.2017, n. 138, *Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.*

L'art. 6 del bando disciplina l'eventuale prova preselettiva, da svolgersi *“nelle sedi individuate dagli USR”* attraverso procedure computerizzate, avendo a disposizione i candidati ammessi a sostenerla una postazione informatica alla quale accedere tramite un codice di identificazione personale fornito il giorno della prova stessa.

L'art. 6 cit. inoltre prevede la previa pubblicazione (20 giorni prima della prova preselettiva) di una banca dati di 4.000 quesiti, tra i quali estrarre i 100 quesiti della prova preselettiva.

Il comma 8 dell'art. 6 cit. stabilisce che *“... sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, ... n. 8700 candidati”*, nonché tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il successivo comma 11 dell'art. 6 cit. prevede le modalità di presentazione dei candidati alla prova preselettiva nelle rispettive sedi d'esame, con l'avvertenza che *“la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal corso-concorso”* e stabilisce, sempre con riferimento a tale prova preselettiva, che *“qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”*.

Ai sensi del successivo art. 7 del bando, le prove di esame *“si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale”*.

Alla prova scritta sono ammessi i candidati che superano la prova preselettiva (art. 8, 1° co., bando). Ai sensi del 2° co. dell'art. 8 ***“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in***

una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”.

Anche lo svolgimento di detta prova è computerizzato, essendo a disposizione dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta una postazione informatica alla quale accedere tramite un codice di identificazione personale fornito il giorno della prova stessa (art. 8, 3° co.).

Ai sensi dell’art. 8, co. 4-6 del bando, la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta (sulle materie d’esame) e due quesiti in lingua straniera - scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo - articolati in cinque domande a risposta chiusa.

Il bando stabilisce la durata della prova in 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento (art. 8, 7° co.).

Nel bando è poi stabilito il punteggio massimo da attribuire per ciascun quesito ed il punteggio minimo per accedere alla prova orale; e così è previsto che la Commissione può attribuire fino a 16 punti per ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta e fino ad un massimo di 10 punti per i quesiti di lingua straniera (2 per ciascuna risposta corretta) e che il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. Per essere ammessi alla successiva prova orale, i candidati devono ottenere un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti (art. 8, 8° co.).

Ai sensi del bando, la prova scritta è costruita e valutata sulla base di “quadri di riferimento” i quali, ai sensi dell’art. 8, 9° co. *“sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”.*

Anche in ordine all’espletamento di tale prova scritta è previsto che i candidati che non si presentino nelle rispettive sedi d'esame nel giorno, ora e sede stabiliti, comporta l'esclusione dal concorso e che *“qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”.*

I candidati che superano la predetta prova scritta sono ammessi alla successiva prova orale (art. 9 del bando), previa presentazione dei titoli valutabili (art. 10 del bando).

All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una **graduatoria generale nazionale per merito e titoli**, sulla base del punteggio ottenuto (art. 13 del bando).

Negli articoli seguenti è previsto l'avvio del corso di formazione, del tirocinio, con le relative modalità organizzative, commissione, graduatoria finale di merito del corso, contenente i vincitori del corso – concorso, *etc.*.

All'art. 20 del bando si fa espresso rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e succ. modif..

2. La nomina della Commissione esaminatrice e le subcommissioni.

Con decreto dipartimentale R.0001105.19 in data 19.7.2018 è stata nominata la Commissione esaminatrice con relativi supplenti. L'art. 5 del decreto prevede che in caso di numero di candidati ammessi alla prova scritta superiore alle 250 unità, la composizione della Commissione sarà integrata in modo da costituire una sottocommissione, comprensiva dei membri aggregati, per ogni gruppo, o frazione, di 250 candidati (**doc.2**).

La composizione della Commissione è stata modificata con successivo decreto dipartimentale R.0001165. del 27.7.2018.

Preso atto che alla prova scritta hanno partecipato n. 9.376 candidati, con decreto del 31.12.2018 sono state nominate n. 37 sottocommissioni, individuate nell'allegato del citato decreto, il quale stabilisce espressamente che i membri delle sottocommissioni *“dovranno rendere e verbalizzare una dichiarazione scritta, a pena di decadenza dalla nomina stessa, circa l'insussistenza delle condizioni personali ostative all'incarico previste dall'articolo 16 del D.M. del 3 agosto 2017, n. 138”* (**doc.3**).

Anche la composizione delle sottocommissioni è stata modificata con successivi decreti dipartimentali (da ult. R.000721 in data 17.5.2019; R.000674 in data 15.5.2019; R.0000579 in data 19.4.2019).

A titolo esemplificativo, si rappresenta che in capo ad alcuni membri delle sottocommissioni si sono concretizzate fattispecie di incompatibilità: in

quanto facenti parte dei corsi di formazione per la preparazione al concorso di dirigenti scolastici; in quanto aventi procedimenti penali in corso; e così via.

Inoltre, si sottolinea che dalla lettura dei verbali di alcune sottocommissioni, risulta la presenza di alcuni membri della sottocommissione, i quali figurano altresì nella medesima data nei verbali del consiglio comunale del quale fanno parte, etc. (**doc. 4, tabella descrittiva**)

3. Le fasi di svolgimento del corso-concorso.

3.1. La prova preselettiva e il suo rinvio per tutti i candidati su base nazionale.

La prova preselettiva, inizialmente fissata in data 29.5.2018 (G.U. n. 17 del 27.2.2018), si è tenuta, dopo un rinvio per tutti i candidati al concorso nazionale, presso le diverse sedi regionali previamente individuate in data 23.7.2018. Il rinvio della prova preselettiva per tutti i candidati è stato determinato dalla mancata pubblicazione nei termini della banca dati dalla quale sarebbero stati estratti i 100 quesiti della prova preselettiva stessa (pubblicazione che sarebbe dovuta avvenire in data 8.5.2018 e che invece è avvenuta - si badi per tutti i candidati - in data 27.6.2018); circostanza questa che correttamente ha fatto rinviare l'espletamento della prova preselettiva.

All'esito della prova preselettiva, con decreto direttoriale prot. 24.7.2018 n. 1134 (**doc. 5**) è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

3.2. La prova scritta e il suo rinvio per la sola Regione Sardegna e per i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali cautelari.

3.2.1. La data di espletamento della prova scritta, fissata per il 18.10.2018, è stata pubblicata sulla GU n.73 del 14.9.2018. Successivamente, con nota prot. 18.9.2018 n. 41127 (**doc. 6**) la Direzione Generale per il personale scolastico ha fornito agli USR le indicazioni pratiche per lo svolgimento di detta prova. In detto avviso si ribadisce che *“la prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali”*, e si dettano le disposizioni pratiche per lo svolgimento della stessa (codice di sblocco delle postazioni per ogni candidato, etc.), ribadendo che *“i quadri di riferimento in base ai quali è costruita e valutata*

la prova scritta saranno pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”.

3.2.2. In data 17.10.2018 con avviso pubblicato sul sito *web* del MIUR sono stati pubblicati i “*quadri di riferimento della prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici*” (**doc. 7**) nel quale sono indicati, oltre ai criteri per valutare le prove dei candidati in relazione ai cinque quesiti a risposta aperta, anche l’elenco bibliografico, relativo alle diverse prove di lingua straniera, dal quale sarebbero stati estratti i testi da sottoporre all’analisi dei candidati stessi.

Nella medesima data, con ordinanza 17.10.2018 n. 62 (**doc. 8**) il Sindaco del Comune di Cagliari ha disposto la chiusura di tutte le scuole per il giorno 18.10.2018, a causa dell’allerta meteo “*con criticità moderata – allerta arancione preallarme – divulgata dalla Direzione generale della protezione civile della Regione Autonoma Sardegna che segnala condizioni avverse per rischio idrogeologico*”. Pertanto, per i candidati chiamati a sostenere la prova scritta in Sardegna, essa non si è tenuta in data 18.10.2018 – data nella quale la prova è stata sostenuta da tutti i candidati nel resto di Italia– ma come si vedrà, due mesi dopo, su quesiti differenti, ed estratti dalle indicazioni bibliografiche fornite nei quadri di riferimento.

Solo, con avviso pubblicato sul sito del MIUR in data 30.10.2018 (**doc. 9**) è stato comunicato che la data per l’espletamento della prova scritta per i candidati della Regione Sardegna sarebbe stata resa nota con avviso pubblicato sulla G.U. del 9 novembre 2018, nella quale infatti è stata fissata la data del 13.12.2018.

Nella medesima data hanno sostenuto la prova scritta presso le sedi dell’USR Lazio, i candidati di regioni diverse dalla Sardegna, autorizzati da provvedimenti giurisdizionali cautelari, contenenti l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale. Anch’essi dunque sono stati valutati sulla base di elaborati resi su quesiti diversi da quelli sottoposti agli altri candidati che avevano già sostenuto la prova nelle diverse regioni di Italia, ma tratti dalle medesime bibliografie, già note da oltre due mesi.

In data 12.12.2018, il MIUR ha pubblicato nuovamente sul proprio sito i medesimi quadri di riferimento, già oggetto della pubblicazione prima dello svolgimento della prova dell'ottobre 2018 (**doc.10**).

3.2.3. Tutti i candidati che hanno sostenuto la prova in tutta Italia nell'ottobre 2018, in ordine ai cinque quesiti a risposta aperta, si sono dovuti confrontare con le seguenti tematiche: *“coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell'offerta formativa; procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa; in un istituto di istruzione superiore con un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola ... ; raccordo tra l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica autonoma; attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”*.

Viceversa le prove sottoposte a tutti i candidati destinati a sostenere la prova in Sardegna e a quelli ammessi con riserva con ordinanze di codesto TAR a sostenerla presso le sedi USR del Lazio, hanno riguardato i seguenti temi: *“come promuovere l'utilizzo della flessibilità dei tempi e degli spazi della scuola , in modo da favorire l'innovazione e la sperimentazione didattica; organizzazione dell'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione come momento conclusivo del processo di insegnamento/apprendimento; procedure necessarie per l'adesione ad una rete nazionale di scuole per la valorizzazione del patrimonio ambientale ed artistico del territorio; monitoraggio e rendicontazione dei progetti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa; gestione di situazioni conflittuali che si verificano tra docenti all'interno dei consigli di classe e/o di interclasse nell'ambito della valutazione periodica e finale degli alunni”*. (**doc.11**)

Si anticipa sul punto che proprio l'impossibilità pratica di sottoporre i medesimi quesiti ai candidati di un concorso, chiamati ad effettuare la prova, a distanza di due mesi gli uni (i sardi e gli ammessi con riserva dal giudice) dagli

altri (tutti gli altri candidati su base nazionale), avrebbe dovuto indurre un rinvio della prova su base nazionale, in quanto l'effetto pratico che da tale irragionevole scelta è derivato è stato quello di valutare i candidati di un concorso nazionale su prove aventi oggetti diversi.

Inoltre, anche le prove di lingua straniera sono state diverse per i candidati nelle diverse giornate di esame. E, sul punto, va sottolineato che le fonti dalle quali sono state tratte le prove di lingua per i due gruppi di candidati erano tuttavia le medesime e quindi erano note e pubbliche già ad ottobre. Anche in questo caso, l'effetto pratico che da tale irragionevole scelta è derivato è stata una disparità di trattamento ulteriore tra candidati: e cioè tra coloro che hanno avuto solo un giorno per verificare e studiare le fonti di lingua straniera e chi invece (candidati in Sardegna e candidati ammessi con riserva) ha avuto più di due mesi per approfondire tali fonti.

3.2.4. Le criticità nello svolgimento della prova scritta del 18.10.2018

Come già rilevato, la prova scritta è avvenuta in modalità computerizzata: i candidati, conformemente a quanto previsto nel bando (art. 8), hanno avuto a disposizione una postazione informatica, dotata di un apposito *software*, con accesso attraverso un codice di identificazione personale fornito il giorno della prova stessa.

Per rispondere ai quesiti, i candidati hanno utilizzato un programma che prevedeva la digitazione del pulsante “*conferma e procedi*” al termine di ogni risposta.

A conclusione della prova, ciascun candidato ha dovuto attendere il responsabile tecnico d'aula per la conversione del *file* contenente le risposte e il caricamento dello stesso su un apposito supporto elettronico (chiave USB), necessario per la trasmissione degli atti sulla piattaforma del CINECA

Nel corso dello svolgimento della prova scritta, i candidati hanno riscontrato diversi malfunzionamenti sia del *software* sia dei *computer*. E così, ad esempio, si sono verificati problemi nella conferma e nel successivo salvataggio dei quesiti oggetto di risposta. Più in particolare, si è verificato che, pur avendo alcuni candidati correttamente seguito le istruzioni e confermato le risposte date ai quesiti esaminati, alcune risposte non sono state salvate dal

programma e dunque non sono state acquisite (e conseguentemente non sono state valutate); allo stesso modo si è verificata la perdita di modifiche alle risposte date dai candidati per mancato salvataggio delle stesse a causa del malfunzionamento del programma informatico, e così via.

Dette disfunzioni hanno determinato come ovvio l'attribuzione di punteggi più bassi per effetto del quesito rimasto "bianco" ovvero per effetto di mancate correzioni che viceversa erano state apportate.

Ancora, in altri casi il *software* non ha consentito immediatamente il salvataggio della risposta, costringendo i candidati a riscriverlo completamente, erodendo così il tempo a disposizione (150 minuti per la conclusione della prova).

Ulteriori malfunzionamenti hanno riguardato l'uso delle tastiere a disposizione dei candidati che non consentivano in alcuni casi di digitare lo spazio tra le parole, con conseguente enorme difficoltà per la rilettura sia da parte del candidato sia da parte della commissione degli elaborati.

Ma vi è di più. Anche nella fase di trasformazione e caricamento sul supporto informatico (chiave USB) ad opera del tecnico d'aula, si sono verificate problematiche tecniche, che non hanno garantito il salvataggio (e o comunque la verifica dello stesso) degli elaborati da parte dei candidati.

Di detti malfunzionamenti si fornisce compiuta descrizione nell'allegato **doc. n. 12**

4. Il ricorso proposto innanzi al TAR Lazio n. r.g. 589/2019

I ricorrenti hanno già proposto ricorso avverso gli atti della suddetta procedura innanzi a codesto ecc.Tar con ricorso r.g. 589/2019.

5. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

Con provvedimento direttoriale D.D.G. n. 395 del 27.3.2019, è stato comunicato l'elenco (contenuto nel relativo allegato) dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per dirigenti scolastici (**doc.13**).

In detto elenco non figurano i sig. ri Vignoli Mirko, Cavallo Maria Caterina, Ciabattini Patrizia; Mollica Patrizia; Gissona Lucia; Isolani Monia; Perruccio Maria Rosaria; Perruccio Tommaso; Saba Teresa; Zuccarini Antonella (ZCCNNL69M45I348P), Iotti Stefania, in epigrafe indicati, tutti partecipanti alla prova scritta in data 18.10.2018.

Le prove orali del corso-concorso sono in fase di svolgimento (**doc. 14**)

Alcuni candidati hanno presentato esposto alla Procura della Repubblica di Roma, evidenziato molteplici criticità della procedura (**doc. 15**)

5. I predetti sig.ri Tassinari ed altri, quali in quanto non ammessi alla prova orale, come sopra rappresentati e difesi, chiedono l'annullamento e/o la riforma dell'elenco degli ammessi a tale prova, unitamente agli altri provvedimenti gravati, previa adozione di idonee misure cautelari, per i seguenti

Motivi

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 DPR 9.5.1994 n. 487 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 2 e 12 del bando di concorso - Contraddittorietà intraprocedimentale – Violazione e falsa applicazione del decreto direttoriale n. 0041127 in data 18.9.2018 - Eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta.

I.1. La procedura seguita dal MIUR per lo svolgimento della prova scritta del corso concorso per dirigenti scolastici è illegittima sotto diversi profili.

L'aver consentito lo svolgimento di detta prova a distanza di due mesi (18.10.2018 – 13.12.2018) ai due gruppi di candidati venutisi a formare, per effetto dell'ordinanza sindacale del Comune di Cagliari e delle provvedimenti giurisdizionali cautelari, ha determinato una palese violazione delle disposizioni generali sui concorsi pubblici stabilite nel DPR n. 487/1994, il cui art. 11, comma 4, prevede, tra gli adempimenti della commissione che **“all'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere”**.

Analoga disposizione è espressamente contenuta nel bando di concorso, attuativo del d.M. n. 138 del 3.8.2017, recante *Regolamento per la definizione*

delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. - che al 2° co. dell'art. 8 prescrive espressamente “la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”

L'unicità della prova scritta è ovviamente ribadita anche nelle Istruzioni fornite dal MIUR agli USR per lo svolgimento della stessa, contenute nella nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot. 18.9.2018 n. 41127, laddove si ribadisce che *“la prova scritta computerizzata, **unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali”.***

A fronte della chiarezza di tali disposizioni, la scelta dell'Amministrazione di consentire lo svolgimento della prova scritta ai candidati di tutta Italia tranne a quelli sardi che avrebbero dovuto effettuare la prova scritta nel comprensorio delle scuole di Cagliari, in data 18.10.2018, è palesemente illegittima.

Il rinvio della data di detta prova per i candidati convocati nelle scuole di Cagliari - ai quali successivamente sono stati associati i candidati ammessi con riserva da provvedimenti giurisdizionali di codesto ecc. mo TAR e Consiglio di Stato - è tanto più grave se si considera che la graduatoria finale del concorso è su base nazionale.

Né del resto può ritenersi che la scelta dell'Amministrazione di rinviare le due prove possa trovare un fondamento nella disposizione di cui al successivo comma 12 dell'art. 8 del bando, laddove si afferma che “*“qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”.*

Detta disposizione deve essere necessariamente interpretata alla luce di quanto disposto nel precedente comma 2 - e soprattutto nelle disposizioni normative e regolamentari citate (DPR del 1994, DM 138/2017, Istruzioni ministeriali del concorso), conseguentemente, essa impone il rinvio della prova di tutti i candidati presentatisi a sostenere la prova scritta, al fine di consentire

che questa sia UNICA su tutto il territorio nazionale, ed uguale per tutti i candidati stessi.

Una diversa interpretazione della disposizione citata, atta a giustificare il procedimento seguito dall'Amministrazione limitando il rinvio della prova ad un ristretto gruppo di candidati, è non solo illegittima in sé per le ragioni illustrate ma anche foriera di ulteriori criticità e profili di illegittimità.

In altri termini l'eventuale rinvio della prova per essere legittimo e conforme alla *ratio* del bando stesso e alle disposizioni normative citate avrebbe dovuto riguardare tutti i candidati al concorso senza eccezione alcuna, diversamente opinando detta clausola del bando è illegittima e come tale doveva essere disapplicata.

Ma, sul punto si rileva che l'Amministrazione era ben consapevole che un eventuale rinvio delle prove avrebbe dovuto riguardare tutti i candidati, tanto ciò è vero che, per le prove preselettive, ha correttamente agito, rinviandole su base nazionale.

I.2. La scelta illegittima dell'Amministrazione di consentire l'espletamento di due prove scritte in date diverse a distanza di due mesi ha determinato ulteriori profili di illegittimità della procedura selettiva.

Anzitutto si è configurata una evidente disparità di trattamento tra candidati, in ordine alle tematiche oggetto di esame.

Si è detto infatti che esse sono state diverse tra i due gruppi formatisi ("cagliaritani" e ammessi con riserva" da un lato, e tutti gli altri in Italia dall'altro) vertendo i quesiti su argomenti differenti; e si è detto anche che per le prove di lingua straniera i candidati la cui prova scritta è stata rinviata hanno avuto due mesi per studiare le fonti dalle quali sarebbero state estratte le prove di lingua straniera, a differenza di tutti gli altri candidati che hanno avuto solo un giorno per verificare e studiare tali fonti.

Merita di essere rilevato che la valutazione dei due quesiti di lingua straniera, articolati ciascuno in 5 domande a risposta chiusa, ha avuto un rilievo importante per il raggiungimento della soglia di ammissione all'orale (70 punti), essendo ad essa attribuibile fino ad un massimo di complessivi 20 punti.

E' evidente dunque la disparità di trattamento che si è verificata. Ciò che trova conferma anche nel fatto che molto elevata è la percentuale di

candidati che hanno superato la prova scritta in Sardegna (60%) a fronte di percentuali molto più limitate nel resto di Italia.

In secondo luogo, così facendo non è stata neppure assicurata la *ratio* che sottintende l'assunzione per pubblico concorso. Come noto, l'accesso per concorso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni – e dunque anche (e soprattutto) per la individuazione di figure apicali come sono i dirigenti scolastici – assicura all'Amministrazione il personale più capace e preparato (Cons. St. VI, 5.10.2018, n. 5720: *“La forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione è il concorso pubblico poiché considerato meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l'efficienza dell'azione amministrativa”*); ma detta preparazione deve essere valutata su base omogenea; omogeneità che non si è verificata nel caso di specie.

II. Illegittimità della procedura sotto altro profilo. - Incompatibilità di alcuni membri facenti parti delle sub commissioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 DM. n. 138/2017 - Violazione e falsa applicazione art. 9 DPR n. 487/1994.

Si è detto in fatto che il decreto dipartimentale R.0001105.19 in data 19.7.2018 di nomina della Commissione esaminatrice, prevede all'art. 5 la possibilità – sulla base delle disposizioni normative in materia (art. 9, comma 3 DPR n. 487/94; e art. 15, comma 8 Dm n. 138/2017) - di costituire sottocommissioni, comprensive dei membri aggregati, per ogni gruppo, o frazione, di 250 candidati.

Sulla base di tali disposizioni, con decreto del 31.12.2018 – in questa sede in parte qua gravato - sono state nominate n. 37 sottocommissioni, individuate nell'allegato del citato decreto – in questa sede in parte qua gravato -, il quale stabilisce espressamente che i membri delle sottocommissioni *“dovranno rendere e verbalizzare una dichiarazione scritta, a pena di decadenza dalla nomina stessa, circa l'insussistenza delle condizioni personali ostative all'incarico previste dall'articolo 16 del D.M. del 3 agosto 2017, n. 138”* . Ai sensi di detta norma, ult. cit., tra le altre cause di incompatibilità tra cui quelle relative alle pendenze penali, *“ i presidenti, i componenti e i*

componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, ... ; ... c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”.

La norma è sostanzialmente analoga alle disposizioni generali contenute all'art. 9 DPR n. 487/1994 cit. che ribadisce che le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Dette disposizioni risultano essere state violate nella procedura oggetto di contestazione. Si è detto in fatto che alcuni commissari, meglio individuati nella tabella di cui al doc. 4 versavano in una situazione di incompatibilità: in quanto facenti parte dei corsi di formazione per la preparazione al concorso di dirigenti scolastici; in quanto aventi procedimenti penali in corso; e così via.

In particolare, risulta che la segretaria della sottocommissione n. 23 Lombardia è stata sostituita solo in data 19.4.2019 con decreto n. 579 per dimissioni. Risulta che la stessa abbia tenuto un corso di formazione per la procedura concorsuale di cui è causa a Bergamo

Un ulteriore profilo di illegittimità è dimostrato da alcuni verbali di altra sottocommissione n. 12 Campania che un membro della stessa era contemporaneamente presente anche ad alcune sedute della giunta comunale (doc. 4, tabella descrittiva).

La sussistenza di dette illegittimità, e perplessità, in capo ai membri delle sub commissioni inficia la legittimità delle valutazioni degli stessi,

III. Illegittimità sotto altro profilo derivante dalle criticità e malfunzionamenti del programma informatico a disposizione dei

**candidati. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. n. 241/1990 –
Eccesso di potere per irragionevolezza - manifesta ingiustizia**

Si sono altresì illustrate in fatto le criticità derivanti dai malfunzionamenti del programma informatico utilizzato per l'espletamento della redazione della prova: problemi nella conferma e nel successivo salvataggio dei quesiti oggetto di risposta; mancato salvataggio delle risposte date ai quesiti risolti; mancato salvataggio delle modifiche a dette risposte; non immediato salvataggio della risposta con obbligo del candidato di riscriverlo consumando il tempo a disposizione (150 minuti per la conclusione della prova); malfunzionamenti nell'uso delle tastiere a disposizione dei candidati che non consentivano di digitare lo spazio tra le parole, con conseguente enorme difficoltà per la rilettura sia da parte del candidato sia da parte della commissione degli elaborati; monitor graffiati e poco leggibili, etc..

Tutte circostanze che hanno determinato l'attribuzione di punteggi non idonei a raggiungere la sufficienza per effetto del quesito rimasto "bianco" ovvero per effetto di mancate correzioni che viceversa erano state apportate, etc.

Si è poi detto anche che nella fase di trasformazione e caricamento sul supporto informatico (chiave USB) ad opera del tecnico d'aula, si sono verificate problematiche tecniche, che non hanno garantito il salvataggio (e o comunque la verifica dello stesso) degli elaborati da parte dei candidati.

Va poi rilevato che anche in ordine al cd. codice sorgente cioè il codice di identificazione personale del candidato fornito il giorno della prova stessa e necessario per l'associazione con gli elaborati pendono ricorsi.

Sul punto, occorre portare all'attenzione di codesto ecc.mo Collegio la circostanza che il *software* utilizzato per il concorso oggetto di controversia è il medesimo già utilizzato in un precedente concorso del MIUR (**doc. n. 15**). E, proprio con riferimento a tale precedente concorso, codesto ecc. mo Tar con sentenza n. 2513 del 16.2.2017 ha consentito la ripetizione della prova scritta al candidato che aveva lamentato la sussistenza di malfunzionamenti informatici analoghi a quelli dedotti in tale controversia .

Invero, anche più di recente, proprio con riferimento alla procedura selettiva di cui è causa, codesto ecc. mo Tar (III *bis*, 10.5.2019 n. 5867) ha

accolto il ricorso proposto da una candidata avverso l'annullamento della prova scritta per malfunzionamenti del sistema informatico ammettendola a ripetere la prova scritta *“anche in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art.6 della L. n.241/90, avuto riguardo all’acclarato riscontro di difficoltà del sistema informativo”*.

In particolare in tale sentenza codesto ecc.mo Tar ha osservato che *“il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti”* e che *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136)”*.

Del resto la giurisprudenza amministrativa sanziona con rigore gli eventuali malfunzionamenti informatici anche con riferimento alla fase di presentazione della domande di concorso: *“la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche”* e afferma che: *“l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”* (Tar Lazio, III, 12.3.2019, n. 3307; T.A.R. Lazio, III bis, 10.9.2018, n. 9230; Tar Puglia, Bari, n.896/2016, 27.6.2016, n. 806).

Anche sotto tale profilo dunque risulta l’illegittimità della procedura concorsuale.

IV. Illegittimità sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando di concorso.

L'illegittimità si è verificata anche sotto altro profilo in quanto nei 5 quesiti a risposta aperta oggetto della prova, secondo la disciplina del bando e del regolamento (d.m. n. 138/2017) non era prevista la risoluzione di casi pratici; prova che invece ai sensi del bando deve essere oggetto della sola prova orale.

Nel caso di specie, si sono illustrate in fatto le domande sottoposte ai candidati ai quali invece si è chiesta proprio la risoluzione di casi concreti; circostanza questa che ha "spiazzato" i concorrenti.

Istanza cautelare

I gravi profili di illegittimità, perplessità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento della procedura concorsuale, ed in particolare della prova scritta che ha portato all'esclusione dei ricorrenti dal prosieguo del concorso sono stati ampiamente dedotti, illustrando il pregiudizio ad essi derivato.

Ciò induce a richiedere che codesto ecc. mo Tar ordini all'Amministrazione, nell'immediato, la sospensione delle prove orali che sono in corso e il cui termine è previsto per il prossimo 10 luglio, in quanto all'esito di dette prove sarà formata la graduatoria nazionale definitiva degli ammessi al corso formativo per dirigenti.

Nelle more di detta sospensione si chiede che codesto ecc. mo TAR obblighi l'amministrazione alla ripetizione della prova scritta per i ricorrenti, estromessi dalle prove orali.

Ad un bilanciamento degli interessi tipico della fase cautelare consentire la ripetizione della prova scritta ai ricorrenti appare conforme ai principi di economicità ed efficienza che governano l'azione amministrativa.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero

In ragione dell'alto numero di soggetti controinteressati, si chiede che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati ammessi alla prova orale contenuti nel provvedimento gravato, possa avvenire mediante autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con esonero dall'indicazione dei singoli nominativi attraverso la pubblicazione sul sito "web" istituzionale del MIUR del presente atto, come

di consueto avviene in contenziosi analoghi (Tar Lazio, ord. n. 3294/2018; n. 2788/2018 e n. 2779/2018).

P.Q.M.

Si chiede a codesto ecc. mo TAR di sospendere lo svolgimento delle prove orali, consentendo nelle more la ripetizione della prova scritta ai ricorrenti, con conseguenziale annullamento dell'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte in cui non contiene il loro nominativo.

In via subordinata, si chiede l'annullamento di tutti gli atti gravati e dell'intera procedura concorsuale.

Con salvezza di spese ed onorari di giudizio.

Contributo unificato assolto mediante versamento di Euro 325,00

Roma, 24 maggio 2019

Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli

Avv. Emilia Pulcini

Avv. Luigi Guerrieri